

SELT. n. 65/2024

R.F.P. QUATER n. 94/2024

RISTRUTTURAZIONE DEBITI n. 11/2024

RISTRUTTURAZIONE DEBITI n. 12/2024

Proc. n. 138-1/2023 P.U.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile

Il Giudice designato,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.05.2024,
decidendo sul ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 CCII, depositato il 09.11.2023 da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), così come integrato in data 20.02.2024, nell'ambito del procedimento unitario n. 138-1/2023 P.U.;

letti gli artt. 67 e ss. del CCII;

letto il Decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 28.03.2024, depositato il 02.04.2024, con pronuncia del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti nonché delle ulteriori misure protettive di cui al comma 4 dell'art. 70 CCII relativamente alla sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 491/2017 R.G.E. pendente innanzi al Trib. Foggia;

letta la relazione del 24.10.2023 (anche quella integrativa del 23.02.2023 e quella conclusiva del 03.05.2024) dell'OCC Dott. Andrea Tarquinio, che appare completa di quanto richiesto dall'art. 68, commi 2 e 3, CCII, e contenente parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti, sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 67 e 69 CCII per l'ammissione dei proponenti alla procedura di ristrutturazione dei debiti e sulla fattibilità del piano proposto;

rilevato che in data 06.05.2024 l'OCC depositava la relazione conclusiva ove dava atto di aver provveduto alle comunicazioni ai creditori ex art. 70 CCII, come da documentazione allegata, e che nel termine dei 20 giorni successivi erano giunte osservazioni alla proposta da parte dei creditori Dovalue Spa, Soget Spa e Agenzia delle Entrate;

lette le osservazioni dei summenzionati creditori, a mezzo delle quali: Dovalue Spa contestava la convenienza della proposta, con riferimento alla percentuale di soddisfazione del credito e alla durata del piano; Soget Spa contestava il mancato riconoscimento del privilegio al proprio credito e invocava la soddisfazione integrale dello stesso; Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Foggia, contestava il mancato riconoscimento del privilegio e la violazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione in riferimento alla falciatura operata, pari a quella applicata ai creditori chirografari; esaminati gli atti, ha emesso la seguente

SENTENZA

I ricorrenti hanno presentato un unico piano di ristrutturazione dei propri debiti ex artt. 66 (essendo conviventi ed avendo il sovraindebitamento un'origine comune) e 67 CCII, corredato dalla relazione di cui all'art. 68 co. 2 ss. CCII, chiedendone l'omologa.

Ai fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento i ricorrenti hanno esposto:

- di essere consumatori;
- di trovarsi nella condizione oggettiva di cui all'art. 2, co. 1, lett. e, CCII;
- che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;
- che le cause della crisi degli odierni ricorrenti sono legate a vicissitudini lavorative e di salute dei ricorrenti che hanno determinato un improvviso squilibrio tra redditi disponibili e i bisogni primari

essenziali, con indebitamento bancario finalizzato esclusivamente alla costruzione dell'abitazione principale, quale bene essenziale.

Hanno chiarito, e ciò è stato accertato dall'OCC, che l'esposizione debitoria dei coniugi è così composta:

- 1) €.141.133,70, nei confronti di Do Value Spa, gravante su entrambi i coniugi, di cui €.68.424,29 quale credito ipotecario, €.39.688,45 quali interessi corrispettivi aventi natura privilegiata e €.33.020,96 quali interessi moratori aventi natura chirografaria;
- 2) €.7.173,13, nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, quale credito privilegiato, gravante su [redacted]
- 3) €.2.812,05, nei confronti di Soget Spa, quale credito privilegiato gravante per €.2.021,04 su [redacted] e per €.791,01 su [redacted]
- 4) €.1.710,83, nei confronti del Comune di Apricena, quale credito privilegiato, gravante per €.1.300,83 su [redacted] ed €.410,00 su [redacted]
- 5) €.2.333,92, nei confronti della Regione Puglia, quale credito privilegiato, gravante su [redacted]
- 6) €.1.989,66, nei confronti di Agenzia Entrate di Foggia, quale credito privilegiato, gravante su [redacted]

La situazione debitoria dei ricorrenti è pari ad €.157.153,29, a cui aggiungere il residuo importo da corrispondere all'Organismo di Composizione della Crisi a titolo di compenso pari ad €.3.000,00 e le altre spese di procedura preventivate in €.3.000,00 quali somme da pagare in prededuzione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) D.lgs. 14/2019;

I ricorrenti hanno allegato al piano la relazione particolareggiata dell'OCC con i relativi allegati. Hanno altresì rappresentato di avere una situazione reddituale e patrimoniale, attestata dall'OCC, così specificata:

A) [redacted]

- 1) €.1.551,00 circa quale stipendio medio mensile netto, derivante dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la [redacted] Srl;
- 2) proprietà per ½ di box auto sito in Apricena (FG) alla [redacted] sc. Consistenza 19 mq Rendita €.92,24, identificato al NCEU al foglio [redacted], p.lla [redacted], sub [redacted] cat. C6, classe 3;
- 3) proprietà per ½ di lastrico solare sito in Apricena (FG) alla via [redacted], identificato al NCEU al Foglio [redacted], p.lla [redacted], sub [redacted], cat. F3;
- 4) proprietà per ½ di unità in corso di costruzione sito in Apricena (FG) alla [redacted], identificato al NCEU al foglio [redacted], p.lla [redacted], sub [redacted] cat. F5 (in quanto ancora non ultimato, ma abitato), consistenza mq.141, ancora privo di rendita;
- 5) autovettura Fiat targata [redacted] immatricolata in data 25/10/2004, acquistata in data 17/12/2014 al prezzo di €.900,00, sulla quale risulta trascritto un provvedimento di fermo amministrativo del 02/05/2018 da parte della Soget spa per €.298,56;
- 6) motociclo Morini 350 targato [redacted] immatricolato in data 06/05/1986, acquistato in data 24/04/1998 al prezzo di €.1.032,91, sul quale non risultano formalità iscritte;
- 7) partecipazione, in qualità di socio amministratore, alla [redacted] costituita in data 22.10.2020 con sede in Apricena, [redacted], c.f. [redacted], con capitale sociale di 1.000 euro, della quale è amministratore e titolare del 98% delle quote (tali quote, per come attestato dall'OCC, sono prive di valore);
- 8) partecipazione in qualità di socio amministratore alla [redacted] costituita in data 15.02.2021, con sede in Apricena alla [redacted], c.f. [redacted], con capitale sociale di

1.000,00 euro, della quale è amministratore e titolare del 95% con il fratello [redacted] (le quote, per come attestato dall'OCC, sono prive di valore);

- 9) partecipazione in qualità di socio accomandante al 40% in "[redacted]", con sede in Apricena, via [redacted], cod. fisc. [redacted], capitale sociale 10.000,00 euro, attiva dal 10.05.2019 (le quote, per come attestato dall'OCC, sono prive di valore);
- 10) c/c n. [redacted] acceso presso la Banca Popolare Pugliese, con il saldo attivo al 30/06/2023 di € 1.288,21.

B) [redacted]:

- 1) proprietà per ½ di box auto sito in Apricena (FG) alla [redacted]. Consistenza 19 mq, rendita € 92,24, identificato al NCEU al foglio [redacted], p.lla [redacted], sub [redacted], cat. C6, classe 3;
- 2) proprietà per ½ di lastrico solare sito in Apricena (FG) alla via [redacted] identificato al NCEU al foglio [redacted], p.lla [redacted], sub [redacted], cat. F3;
- 3) proprietà per ½ di unità in corso di costruzione sito in Apricena (FG) alla [redacted], [redacted], identificato al NCEU al foglio [redacted], p.lla [redacted], sub [redacted], cat. F5 (in quanto ancora non ultimato,), consistenza mq. 141, ancora privo di rendita.

Le entrate mensili del nucleo familiare sono pari a circa € 1.551,00, derivante dallo stipendio medio mensile netto del [redacted], dipendente a tempo indeterminato presso la [redacted] Srl.

Le spese mensili necessarie al sostentamento dei ricorrenti, coniugi in regime di comunione dei beni, ammontano a circa € 870,00, così congruamente valutate dall'OCC.

I ricorrenti hanno depositato una proposta di composizione della crisi che prevede, a fronte di una debitoria totale di € 157.153,29 (escluso il compenso all'OCC e le spese legali di procedura), il pagamento della somma di € 90.864,04 (ad esclusione del compenso all'OCC e delle spese legali di procedura) mediante la messa a disposizione dei creditori della differenza tra il reddito netto medio mensile del ricorrente, pari ad € 1.511,00, e la somma necessaria al sostentamento della famiglia, pari a € 870,00. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento, il ricorrente offre in garanzia il proprio TFR, attualmente inesigibile, il tutto così specificato:

- 1) il pagamento delle spese di procedura in prededuzione a favore dell'OCC, dott. Andrea Tarquinio, per la somma di € 3.000,00 oltre oneri fiscali da versare in numero di 10 rate per un importo mensile di euro 300,00 oltre oneri fiscali, ripartite in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno dei ricorrenti ovvero pari al 54,33% in capo al Sig. [redacted] (10 rate da € 163,00) e per 45,67% in capo alla Sig.ra [redacted] (10 rate da € 137,00), a far data dal giorno 30 del mese successivo all'omologa;
- 2) il pagamento del compenso dell'avv. Stefania Civitavecchia per redazione proposta piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore pari ad 3.000,00 di cui il 75%, pari ad euro 2.250,00 oltre oneri fiscali da versare in numero di 10 rate per un importo mensile di euro 225,00 oltre oneri fiscali sarà ripartito in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno dei coniugi (ovvero pari al 54,33% in capo al Sig. [redacted] - 10 rate da 122,24 € e per 45,67% in capo alla Sig.ra [redacted] - 10 rate da 102,76 €), a far data dal giorno 30 del mese successivo all'omologa;
- 3) il pagamento del compenso dell'avv. Stefania Civitavecchia per redazione proposta piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore pari ad euro 750,00 costituente il residuo 25% di euro 3000,00 e pertanto da versare in numero di 12 rate mensili, delle quali dalla 11^a alla 22^a di euro 62,50 oltre oneri fiscali, ripartito in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno dei

coniugi (ovvero pari al 54,33% in capo al Sig. [REDACTED] - 10 rate da 33,96€ e per 45,67% in capo alla Sig.ra [REDACTED] - 10 rate da 28,54 €);

- 4) il pagamento del creditore ipotecario Dovalue S.p.a., per la somma complessiva di €.84.910,55, pari al 54,21% del credito con un interesse pari al 2,5%, di cui:
€.58.000,00, pari all'84,77% della sorta capitale,
€.11.906,54, pari al 30% degli interessi corrispettivi aventi natura privilegiata,
€.6.604,19, pari al 20% degli interessi moratori aventi natura chirografaria.

Detto importo verrà corrisposto in 132 rate delle quali dalla 11^a alla 22^a di €.767,78, dalla 23^a alla 106^a di €.705,25, dalla 107^a alla 142^a di €.643,26. Le predette rate verranno ripartite in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno dei coniugi ricorrenti, e quindi nella misura del 50% per 132 rate di €.321,63 in capo a [REDACTED] così individuandosi la responsabilità patrimoniale sugli immobili di questi come sopra dettagliati, e del 50% per 132 rate di €.321,63 in capo a [REDACTED], così individuandosi la responsabilità patrimoniale sugli immobili di questa come sopra dettagliati;

- 5) il pagamento del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate Riscossione della somma di €.2.665,81, pari al 35% del credito con un interesse pari all'1,5%, in numero 96 rate delle quali dalla 11^a alla 106^a di €.27,77, in capo al [REDACTED]
- 6) il pagamento del creditore privilegiato Soget Spa della somma complessiva di €.1.045,07, pari al 35% del credito con un interesse pari all'1,5%, di cui €.707,36 in capo al [REDACTED], da corrispondersi in numero 96 rate delle quali dalla 11^a alla 106^a di €.7,82; e €.276,85 in capo a [REDACTED], da corrispondersi in numero 96 rate delle quali dalla 11^a alla 106^a di €.3,06;
- 7) il pagamento del creditore privilegiato Comune di Apricena della somma complessiva di €.635,81, pari al 35% del credito con un interesse pari all'1,5%, di cui €.455,29 in capo al [REDACTED], da corrispondersi in numero 96 rate delle quali dalla 11^a alla 106^a di €.5,04, e €.143,50 in capo a [REDACTED], da corrispondersi in numero 96 rate delle quali dalla 11^a alla 106^a di €.1,59;
- 8) il pagamento del creditore privilegiato Regione Puglia della somma di €.867,37, pari al 35% del credito con un interesse pari all'1,5%, in numero 96 rate delle quali dalla 11^a alla 106^a di €.9,04, in capo al [REDACTED];
- 9) il pagamento del creditore privilegiato Agenzia Entrate di Foggia della somma di €.739,43, pari al 35% del credito con un interesse pari all'1,5%, in numero 96 rate delle quali dalla 11^a alla 106^a di €.7,70, in capo al [REDACTED].

Con decreto del 28.03.2024, reso ai sensi dell'art. 70 CCII, il giudice fissava l'udienza del 14.05.2024 e disponeva la pubblicazione della proposta sul sito del Tribunale di Foggia e la sua comunicazione ai creditori.

Effettuate le comunicazioni di rito, nel termine di legge i creditori Dovalue Spa, Soget Spa e Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Foggia formulavano osservazioni.

All'esito dell'udienza del 14.05.2024, ove nessuno dei creditori compariva, il giudice si è riservato per la decisione.

Il piano proposto da [REDACTED] e [REDACTED] può essere omologato.

In tesi generale, deve in questa sede preliminarmente vagliarsi la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del piano (art. 67 e 69 CCII) e l'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ultimo periodo, CCII, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Ciò premesso, nel caso in esame, non vi è l'inammissibilità del piano e non emergono elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento.

Anzitutto, la proposta di composizione della crisi soddisfa i requisiti previsti dall'art. 67 ss. CCII. Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge come gli istanti:

- siano qualificabili "consumatore" ex art. 2, co. 1, lett. e, CCII, ovvero "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali";
- si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
- non hanno determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ex art. 69 CCII;
- non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;
- non risultano integrate le condotte di cui agli art. 82, CCII;
- hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67, co. 2, CCII.

Con riferimento al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede, frode – come richiesto dall'art. 69, co. 1, CCII – deve evidenziarsi che modifica normativa da ultimo entrata in vigore, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura, ha eliminato il riferimento alla colpa generica ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 co. 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non sono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.

Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.

Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC): ai sensi dell'art. 68, co. 2, lett. a) e b), l'OCC deve indicare in relazione "le cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni" ed esporre "le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte".

Il consumatore che può accedere alla procedura riservatagli è, quindi, il soggetto che:

- a) confidando sull'entità di reddito e patrimonio disponibile, ha assunto via via debiti ritenendo, senza colpa grave (né dolo), di poterli adempiere;
- b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta gravemente colposa per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, bensì essendo il sovraindebitamento finale la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopravvenuta, licenziamento, etc.).

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dai ricorrenti con colpa grave.

Da quanto allegato in ricorso e attestato nella relazione dell'OCC, il sovraindebitamento dei ricorrenti non è da imputare ad un eccessivo ricorso al credito. L'unica obbligazione assunta nei confronti del ceto creditizio è il mutuo contratto nel 2006, poi rinegoziato nel 2008, per la costruzione dell'abitazione adibita a dimora familiare. Le cause del sovraindebitamento sono legate a vicissitudini lavorative e di salute dei ricorrenti che hanno determinato l'improvviso squilibrio tra redditi disponibili e i bisogni primari essenziali. Alla data della stipula del mutuo e alla data della sua rinegoziazione, il reddito familiare dei ricorrenti proveniva esclusivamente dal reddito del [REDACTED] il quale lavorava presso la Soc. Coop l'Arte dell'Edilizia, attiva nel settore edile della costruzione e ristrutturazione di edifici; tuttavia, dopo la crisi globale degli anni 2008-2009 (crisi finanziaria e poi immobiliare) il settore edile è andato in affanno e i ricorrenti non sono più riusciti a soddisfare le obbligazioni assunte. Difatti, da ottobre 2008 a dicembre 2009, come risultante dall'estratto contributivo depositato in atti, le finanze della famiglia si sono ridotte al solo trattamento speciale previsto dal settore edile. Da quel momento, a causa delle difficoltà nell'ottenere un reddito adeguato, al debito principale se ne sono aggiunti ulteriori, dovuti all'impossibilità di pagare alcune imposte e tasse alle regolari scadenze. La situazione di crisi si aggravava nel 2013 in seguito all'interruzione di gravidanza patita da [REDACTED] alla 24^a settimana di gestazione, circostanza che comportava la necessità di ricorrere a cure specialistiche, che hanno indebolito ulteriormente la situazione finanziaria dei ricorrenti. L'esigenza di far fronte a cure mediche e le ridotte entrate del nucleo familiare, il quale non poteva più contare sugli introiti regolari del [REDACTED] bensì su lavori saltuari nonché brevi assunzioni part-time presso alcune imprese edili, hanno generato il perdurante stato di squilibrio finanziario. Solo a far data dal 2020, con l'assunzione del [REDACTED] dapprima presso la [REDACTED] e successivamente presso la [REDACTED] la situazione reddituale dei ricorrenti ha raggiunto una stabilità, benché insufficiente a sanare la debitoria creatasi. Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussiste la colpa grave dei ricorrenti, i quali hanno cercato di far fronte alle esigenze imprevedute, con i propri guadagni senza far ricorso a finanziamenti per affrontare circostanze imprevedibili e sopravvenute all'assunzione della prima e unica obbligazione, contratta per la costruzione dell'immobile; non emergono condotte azzardate o non ragionevolmente orientate alla necessità di sostenere le spese per il proprio sostentamento. Inoltre, per omologare il piano di ristrutturazione proposto dai debitori consumatori, ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 70, co. 9, CCII).

Nella fattispecie in esame sono state sollevate contestazioni alla convenienza del piano da parte dei creditori Dovalue Spa, Soget Spa e Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Foggia. La Dovalue Spa ha contestato la convenienza della proposta, con riferimento alla percentuale di soddisfazione del credito e alla durata del piano; la Soget Spa ha contestato il mancato riconoscimento del privilegio al proprio credito; l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Foggia, ha contestato il mancato riconoscimento del privilegio al proprio credito e la violazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione in riferimento alla falcidia operata, pari a quella applicata ai creditori chirografari.

Ai fini dell'omologazione l'art. 69, co. 3, CCII attribuisce rilievo alla condotta dei creditori che potrebbero aver concorso al sovraindebitamento, favorendo un improvvido ricorso al credito, negando loro la possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Dalla relazione dell'OCC si evince che la Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc. Coop. P.a (oggi Dovalue Spa) nella concessione del mutuo non ha tenuto adeguatamente conto del merito creditizio degli istanti (cfr. pagg. 8 e 9 della relazione) e, sul punto, la Dovalue Spa nulla ha eccepito in sede di osservazioni.

Nella fase di erogazione del credito, il finanziatore – che ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore – deve compiere l'analisi del merito creditizio dei richiedenti e formulare una prognosi favorevole circa l'effettivo rimborso del prestito, valutazione da compiere all'interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l'ordinamento richiede.

La preventiva valutazione del merito creditizio, come disciplinata dal t.u. bancario (art. 124-bis in materia di credito ai consumatori e art. 120-undecies in materia di credito immobiliare ai consumatori), deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, co. 2, cod. civ) ed ispirata alla clausola generale della buona fede precontrattuale (art. 1337 cod. civ.).

Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve svolgere la valutazione approfondita del merito di credito del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione economica e finanziaria del consumatore, informazioni che devono essere sufficienti, verificate. In tale prospettiva, i finanziatori devono tener conto, tra l'altro, della capacità reddituale del consumatore, dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche potenziali futuri scenari negativi, nonché gli ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore.

Alla base della valutazione del merito creditizio vi sono ragioni macro e microeconomiche, miranti all'obiettivo di assicurare protezione sia al mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento sia al contraente debole sprovvisto di adeguato reddito.

Dall'analisi dell'OCC effettuata secondo i criteri di cui è disposto dall'art. 69, co. 3, CCII (secondo cui il merito creditizio del debitore va valutato in relazione al reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, da quantificarsi in un importo non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare secondo la scala di equivalenza dell'ISEE) emerge che nel 2006 la Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc. Coop. P.a concedeva il mutuo non tenendo in debito conto i risultati negativi a cui avrebbe condotto la verifica del merito creditizio (cfr. pagg. 8-9 relazione OCC e i calcoli ivi riportati). Difatti, a fronte di un reddito medio mensile dei ricorrenti pari a € 734,33, la banca concedeva il mutuo con rate mensili di € 510,30 (il reddito disponibile detratta la rata del mutuo non consentiva l'adeguato sostentamento della famiglia, calcolato dall'OCC in € 599,30, ex art. 68, co. 3, CCII).

In merito alle contestazioni sollevate dalla Dovalue Spa, in relazione alla non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, si rileva che l'art. 67, co. 4, CCII, dispone che *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al*

valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC". Tale norma ricalca, nel suo contenuto, quanto previsto dall'art. 7, L. n. 3/2012 (rubricato "presupposti di ammissibilità"), che inserisce tra i presupposti di ammissibilità delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento il soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura non inferiore al ricavato realizzabile dalla liquidazione del bene o dei beni sui quali insiste la causa di prelazione, avuto riguardo al valore attestato dagli organismi di composizione della crisi. Come osservato dalla granitica giurisprudenza di merito, "sotto il profilo dell'art. 7 co. 3 della l. n. 3/2012 la falceidia dei crediti muniti di privilegio è possibile solamente ove assicurati in ogni caso il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione" (Trib. Rimini, 17/12/2018). In altre e più semplici parole, la loro falceidia può intervenire solo in caso di incapacienza dei beni del debitore, come attestato dall'OCC; anche la Suprema Corte di Cassazione ha a più riprese ribadito come "l'incapacienza dei creditori privilegiati rispetto al valore di mercato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione (art. 71. 3/2012) deve risultare espressamente dalla proposta e dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi, poiché, in difetto, i detti creditori devono essere soddisfatti integralmente" (Cass. civ., sez. I, 20/12/2016, n. 26328).

Qualora il bene su cui insiste la causa di prelazione sia oggetto di una procedura di esecuzione coattiva individuale, va necessariamente operato un correttivo che tenga conto che la stima del bene è effettuata dall'esperto stimatore giudizialmente nominato in quella sede; nel caso in cui siano già stati esperiti uno o più tentativi di vendita, poi, il valore di mercato va più opportunamente individuato nel valore posto a base d'asta del prossimo (non ancora esperito) tentativo di vendita, con una possibile ulteriore decurtazione del 25%, così come previsto dall'art. 571, co. 2, c.p.c.

Non può, invero, ritenersi che il valore di mercato coincida pedissequamente con quello di stima, laddove vi siano stati taluni tentativi di vendita ed il mercato delle vendite coattive non abbia concretamente manifestato alcun interesse all'acquisto del bene oggetto di procedura al prezzo così come individuato nei successivi avvisi di vendita andati deserti, di talché, a fronte di uno o più incanti rimasti privi di offerenti, non potrà che aversi riguardo al valore del prossimo tentativo di vendita non ancora celebrato. Con riguardo al "valore di mercato" da attribuire all'immobile gravato da ipoteca già oggetto di procedura esecutiva, una nutrita giurisprudenza di merito formatasi nella vigenza della L. n. 3/2012 ha ammesso la possibilità di omologare "il piano del consumatore che preveda il pagamento del creditore ipotecario in misura pari al valore attuale di mercato dell'immobile su cui grava la garanzia ipotecaria, tenuto conto che il mercato di riferimento andrebbe individuato in quello degli immobili all'asta e che la vendita del bene all'interno della procedura esecutiva potrebbe consentire di incassare un importo inferiore rispetto a quello oggetto del piano, essendo ammissibili offerte inferiori di un quarto rispetto al prezzo posto a base d'asta" (Trib. Napoli, 03 Marzo 2019, Trib. Bergamo, 13 novembre 2017, Trib. Campobasso 2/1/2020).

D'altra parte, la stessa Corte di Cassazione ha sottolineato l'opportunità di tener conto delle peculiarità delle vendite forzate degli immobili: "non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore

all'ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, co. 2, c.p.c., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato" (Cass. civ., sez. I, 28/10/2019, n. 27544).

Nel caso di specie, i beni immobili su cui insiste il diritto di prelazione del creditore ipotecario sono oggetto della procedura esecutiva RGE 491/2017 pendente innanzi al Tribunale di Foggia, con vendita non ancora fissata. E deve ritenersi che il "valore di mercato" individuato in base all'andamento della procedura esecutiva in corso sia pari ad €.49.300,00 per l'immobile (lotto n. 1) e €.5.000,00 per il posto auto (lotto n. 2) per un totale di €.54.300,00 (valore corrispondente alla base d'asta del primo tentativo di vendita, non ancora esperito, con decurtazione del 25% ex art. 571, co. 2, c.p.c.); tale valore rappresenta la soglia minima di soddisfacimento del creditore garantito da prelazione sul bene esecutato ex art. 67, co. 4, CCII.

Orbene, nel caso in scrutinio, i ricorrenti hanno proposto il pagamento del creditore ipotecario per il complessivo importo di €.84.910,55 (tenuto conto anche dell'importo dovuto in sede chirografaria) importo superiore alla soglia minima di ammissibilità rilevante ex art. 67, co. 4, CCII, sicché l'attribuzione al creditore ipotecario di un importo, nella specie, superiore al valore di mercato così come sopra individuato induce ritenere integrato il presupposto di ammissibilità ex art. 67, co. 4, CCII.

Difatti, il valore di soddisfazione del creditore ipotecario previsto dalla norma citata non coincide necessariamente con il valore di stima di mercato dell'immobile, ma coincide con il ricavo in concreto ottenibile in caso di liquidazione: in definitiva, il piano proposto appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto il valore offerto appare con ogni probabilità maggiore rispetto al ricavato della vendita coattiva, tenuto conto che in sede di esecuzione individuale il valore dell'offerta minima è, in genere, pari al 75% del prezzo base (nella specie €.40.725,00), che molto spesso si perviene all'aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita e che in quella sede è necessario sostenere i costi di procedura; non senza considerare che con la ristrutturazione proposta si garantirebbe anche il soddisfacimento di tutti gli altri creditori nella misura – tutt'altro che esigua – del 35%.

Quanto, invece, alla contestazione di non convenienza del piano con riguardo alla durata, va osservato che la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (oggi il CCII) ha disciplinato le procedure di composizione della crisi al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non prevedendo un limite massimo di durata di queste procedure; né, malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) indicazioni al riguardo si rinvengono nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Ciò precisato, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012 (oggi piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) è possibile una durata superiore al quinquennio (Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28/10/2019, n. 27544; Cass. civ. Sez. I, 03/07/2019, n. 17834).

In particolare, con la prima pronuncia richiamata la Suprema Corte ha sottolineato che "è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino

meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della second chance". (Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata).

La stessa Suprema Corte ha altresì chiarito come la diversa conclusione non possa trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore *ex art. 7 l. n. 3/2012*; oggi concordato minore) può essere colmata, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (Cass. n. 17834 del 2019).

Calate tali coordinate ermeneutiche al caso in parola, va esclusa la impossibilità di omologare un piano del consumatore che preveda una durata superiore a quella (ritenuta media) dei cinque anni, laddove lo stesso, come nel caso di specie, dia specifico conto dei motivi della durata (rapportata alle possibilità economiche dei debitori, alla sostenibilità effettiva dell'impegno che assumono ed alla fattibilità del piano attestata dal nominato professionista) e consenta la soddisfazione non irrisoria dei creditori.

Nel caso di specie, la durata del piano, pur se apprezzabile, è complessivamente ragionevole in considerazione della soddisfazione di tutti i creditori.

Passando all'esame delle contestazioni dei creditori Soget Spa e Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Foggia, si osserva quanto segue.

La Soget S.p.A. agisce per il mancato pagamento di tributi del Comune di Apricena per complessivi € 2.812,05, credito privilegiato *ex art. 2752 cod. civ.* e ne chiede il pagamento integrale. Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Foggia ha evidenziato che i crediti tributari per le imposte e le sanzioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, sono assistiti da privilegio generale mobiliare.

In merito a Soget S.p.A. – come evidenziato dall'OCC nella relazione conclusiva – sebbene nella proposta avanzata dai ricorrenti tale creditore sia stato indicato come chirografario al pari degli altri (Soget spa, Comune di Apricena, Regione Puglia, Agenzia delle Entrate Riscossione), si tratta di crediti assistiti da privilegio, così come indicati nella relazione particolareggiata dell'OCC, e la loro soddisfazione, inferiore al solo creditore ipotecario, è prevista nella misura del 35%, pertanto senza che sia violato l'ordine delle cause di prelazione e della *par condicio creditorum*.

Relativamente alla richiesta dell'Agenzia delle Entrate di soddisfazione integrale del proprio credito, si evidenzia che l'art. 67, co. 1, secondo periodo, CCII, dispone che *"la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma"*.

Il CCII non prevede che il consumatore debba mettere a disposizione dell'esecuzione del piano il suo intero patrimonio e ciò in deroga a quanto previsto dall'art. 2740 cod. civ. per il quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni contratte con tutti i suoi beni presenti e futuri; è sufficiente che il piano di ristrutturazione venga elaborato, in presenza delle condizioni di ammissibilità previste dalla legge, con l'intento di ristrutturare i propri debiti, assicurando ai creditori una quota di rientro del loro credito superiore a quella ottenibile con l'alternativa liquidatoria. Nel caso di specie con l'alternativa liquidatoria, così come sopra evidenziato, l'Agenzia delle Entrate – al pari degli altri creditori muniti di privilegio mobiliare – non sarebbe soddisfatta, in quanto il ricavato dalla vendita coattiva dell'immobile sarebbe addirittura insufficiente al soddisfo del credito ipotecario.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, viste le circostanze di fatto allegate e documentate nel caso di specie, può quindi essere valorizzato il principio della *second chance*, che intende riabilitare i debitori e riammetterli nel circuito sociale al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato:

- 1) Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED] (C.F. [REDACTED] e [REDACTED] C.F. [REDACTED]);
- 2) Dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 3) Dichiaro improseguibile la procedura esecutiva immobiliare n. 491/2017 R.G.Es. pendente dinanzi a questo Tribunale;
- 4) Dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, comma 1, CCII, mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale, con esclusione dei dati sensibili, e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi pec comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
- 5) avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
- 6) avverte i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni nel piano;
- 7) avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
- 8) avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- 9) avverte che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

DICHIARA

chiusa la procedura.

Foggia, 08 luglio 2024

Il Giudice
dott. Antonio Lacatena

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

IN DATA

09/07/2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Isabella Gioia* SALATTO